



Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Genio Civile di Catania

DETERMINA N. 816 DEL 07/11/2025

AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del C.S.A

Oggetto: Opere di restauro, rifunzionalizzazione ed allestimento del Padiglione San Marco per la realizzazione del Museo dell'Etna nel Polo Museale del territorio etneo nell'ambito dell'intervento per la valorizzazione del complesso storico monumentale ex Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele – Lotto I. CUP: G66J19000140002 - CIG: 9623351079.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE CAPO DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

- Visto** lo **Statuto della Regione Siciliana**;
- Visto** il **Decreto del Presidente della Regione siciliana 28/02/1979, n. 70**, che approva il T.U delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- Vista** la **Legge n. 241 del 7 agosto 1990** recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Vista** la **legge regionale 30 aprile 1991 n. 10** e s.m.i.;
- Vista** la **legge regionale 15 maggio 2000, n.10**;
- Vista** la **legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19** recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
- Visto** l'articolo 4 della **legge regionale 12 luglio 2011 n. 12** che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** la **legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9**, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;
- Visto** il **Decreto Legislativo 50/2016** recante “Codice dei contratti pubblici”;
- Visto** il **Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 1° giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- Visto** il **D.D.G. n. 1233 del 07/09/2021** con il quale il Dirigente Generale del DRT, conferisce al Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania con decorrenza dal 01/10/2021 e successivo **D.D.G. n. 823 del 16/06/2022** con il quale l'incarico viene prorogato fino al 31/12/2025;
- Visto** il **D.D.G. n. 1671 del 04/11/2021** con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, ha nominato l'ing. Gaetano Laudani Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto;
- Visto** il **D.D.G. n. 823 del 16/06/2022** con il quale il Dirigente Generale del DRT conferisce al Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania con decorrenza dal 16/06/2022;

- Visto** il **D.P.Reg. n. 448 del 13/02/2023**, con cui all'ing. Duilio Alongi, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per la durata di anni 2 a decorrere dal 14/02/2023, prorogato con D.P.Reg. n. 667 del 07/03/2024 fino al 31/12/2026, giusta delibera della Giunta Regionale n. 69 del 01/03/2024;
- Vista** la **Deliberazione n. 80 del 05/03/2020** con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato l'utilizzo dei fondi ex art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana per la copertura finanziaria dell'intervento concernente la Valorizzazione del complesso storico monumentale del dismesso Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele di Catania, in conformità alla proposta di cui alla nota prot. n. 693/Gab del 27/02/2020 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per un importo complessivo pari ad € 25.000.000,00 e attribuito al Dipartimento Regionale Tecnico il ruolo di Stazione Appaltante;
- Visto** il **D.D.G. n. 1658 del 20/10/2022** del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale è stata impegnata, sul Capitolo di Bilancio di spesa della Regione Siciliana 684172 Interventi per la valorizzazione del complesso storico e monumentale del dismesso Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele di Catania di cui alla delibera del 5 marzo 2020 n. 80 – Codice finanziario U.2.02.01.10 – N.F. 4 – V, la somma complessiva di € 24.157.654,85;
- Vista** la **Determina n. 457 del 01/08/2023** di affidamento, ai sensi dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di cui in oggetto alla R.T.I. composta da **CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni (mandataria)**, con sede legale a **OMISSIS** – P.I. **OMISSIS**, e da **I.CO.SER. s.r.l. (mandante)**, con sede legale a **OMISSIS** – P.I. **OMISSIS**, che ha offerto un ribasso a base d'asta del 15,55%;
- Visto** il **Contratto di Appalto**, sottoscritto in data **26/10/2023**, rep. n. 1 del 27/10/2023, registrato all'Agenzia delle Entrate di Benevento, al n. 1498, Mod. 3, in data 21/11/2023, e approvato con D.R.S. n. 473 del 08/04/2024, con il quale vengono affidati i lavori di cui in oggetto alla R.T.I. – **CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni (mandataria)** su meglio generalizzata, ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di € 11.965.636,28, di cui € 11.408.219,19 per lavori ed € 557.417,09 per oneri di sicurezza, oltre IVA come prevista per legge;
- Visto** il **Contratto di Appalto**, sottoscritto in data **15/01/2024**, rep. n. 2 del 15/01/2024, registrato all'Agenzia delle Entrate di Firenze, al n. 602, serie 3, in data 06/02/2024, con il quale è stato affidato l'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle "opere di restauro, rifunzionalizzazione e allestimento del padiglione San Marco nell'area ex presidio ospedaliero Vittorio Emanuele di Catania, per la realizzazione del Museo dell'Etna nel Polo Museale del Territorio Etneo –Lotto 1, al "Contraente" Guicciardini & Magni Architetti Studio Associato;
- Visto** l'**Atto Costitutivo di Società Consortile a Responsabilità Limitata**, registrato all'Agenzia delle Entrate di Benevento in data 29/01/2024, al n. 844, Serie 1T, Repertorio n. 13.457, Raccolta n. 10.349, con il quale viene costituita la **Società Consortile Museo Etneo a responsabilità limitata**, in breve anche **Museo Etneo S.c. a r.l.**, tra la società Consorzio Stabile Medil SCPA. e la società I.CO.SER SRL;
- Considerato** che l'Impresa appaltatrice, in sede di offerta, ha dichiarato che intendeva avvalersi della facoltà di subappaltare, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo le prescrizioni previste dalla documentazione di gara, per i seguenti lavori o parti di opere:
- opere ricadenti nella categoria prevalente OG2 – restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela – al 45%
 - opere ricadenti nella categoria scorporabile OS3 – impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie – al 100%
 - opere ricadenti nella categoria scorporabile OS28 – impianti termici e di condizionamento – al 100%;
 - opere ricadenti nella categoria scorporabile OS30 – impianti interni elettrici, telefonici,

radiotelefonici e televisivi – al 100%

Vista la nota del 03/11/2025, acquisita al protocollo d'Ufficio al n. 125608 in data 04/11/2025, con la quale il Procuratore ing. Nicolò Trovato del **Consorzio Stabile Medil Società Consortile per azioni**, ha chiesto l'autorizzazione a sub-appaltare parte dei lavori rientranti nella Categoria prevalente SOA OG2, per un importo di € 58.500,00, oltre IVA a norma di legge e inclusi oneri della sicurezza e costi della manodopera, che corrisponde al 3,76%, dell'importo lordo della stessa categoria presente nel Computo metrico Estimativo, all'operatore economico ditta G.S.C. Finiture Edili S.R.L., con sede **OMISSIS**, P.IVA: **OMISSIS**;

Dato atto che a corredo della nota del 03/11/2025, acquisita al protocollo d'Ufficio al n. 125608 in data 04/11/2025, è stata presentata la seguente documentazione firmata digitalmente:

1. CME_ G.S.C. FINITURE EDILI S.R.L.
2. Contratto_ CONSORZIO STABILE MEDIL S.c.p.a. - G.S.C. FINITURE EDILI S.R.L.
3. DURC
4. Visura Camerale
5. Dichiarazione sostitutiva -ex art. 46 DPR D.P.R. 445/2000- CCIAA
6. Autorizzazione trattamento dati personali
7. Dichiarazione ex Art. 80 D.Lgs 50/2016
8. White List
9. Patente a crediti INAIL
10. Carta d'identità Legale Rappresentante
11. Tracciabilità dei Flussi Finanziari
12. Autocertificazione composizione societaria
13. Dichiarazione ex art. 2359 C.C. (Inesistenza Forme Di Controllo)
14. Dichiarazione ex co. 1 - art. 14 - D.Lgs 81/2008
15. Dichiarazione assenza provvedimento giudiziario interdittivo ex D.Lgs 159/2011
16. Dichiarazione Conformità Macchine e Attrezzature
17. Dichiarazione dell'organico medio annuo (DOMA)
18. Autocertificazione posizioni assicurative (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.)
19. Dichiarazione CCNL applicato
20. DVR
21. Autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all. XVII del D.lgs. 81/2008
22. Nominativi soggetti incaricati dei compiti ex art.97 - D. Lgs. 81/2008
23. POS con accettazione
24. Organigramma di cantiere
25. Nomina Medico Competente
26. Primo Soccorso, Antincendio, Preposto; RSPP e RLS
27. Lavoratori
28. Verbali art. 36 D.Lgs 81/2008

Dato atto che ai sensi della normativa vigente, sono stati effettuati i controlli sugli affidatari in modalità semplificata da cui è emerso:

- dalla consultazione online sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione non risultano annotazioni rilevanti nei confronti della predetta ditta G.S.C. FINITURE EDILI S.R.L., con sede in **OMISSIS**, P.IVA: **OMISSIS**;
- è stata acquisita la Visura Camerale della predetta ditta G.S.C. FINITURE EDILI S.R.L., presso la Camera di Commercio Sud Est Sicilia del 12/09/2025;
- è stato acquisito il Durc on line della predetta società prot. INAIL_50438928, da cui risulta la regolarità contributiva della stessa sino al 27/12/2025;

Preso atto dell'autodichiarazione antimafia, prodotta dall'amm.re unico della società suddetta, di cui all'art. 85 del D. Lgs 159/2011;

- Rilevato che** l'art. 83, co. 3, lett. e), del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), che recita testualmente: "La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta [...] per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro";
- Dato atto** che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determina, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;
- Dato atto** di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dall'art. 1, co. 41, della L. 190/90 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16/04/2016 n. 62;
- Dato atto** che, ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016, sono state indicate nei documenti di gara le lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 105, comma 13, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, prescindendosi da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- Rilevato** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 L. 136/2010 il subappaltatore ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Considerato** che il comma 4 dell'art. 105 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
 - all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- Dato atto** che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;
- Considerato** che l'affidatario, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 ha trasmesso:
- con nota del 30/04/2025, acquisita al protocollo d'Ufficio al n. 54888 in pari data, il contratto di subappalto a questa stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - con la medesima nota, ha contestualmente trasmesso la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Codice dei Contratti e il possesso dei requisiti previsti dal codice degli appalti;
- Considerato** altresì che, che l'affidatario, ai sensi del comma 18 del citato art. 105, ha trasmesso:
- con nota del 03/11/2025, acquisita al protocollo d'Ufficio al n. 125608 in data 04/11/2025, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile del titolare del subappalto;

Considerato che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di autorizzare per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'operatore economico ditta G.S.C. FINITURE EDILI S.R.L., con sede **OMISSIS**, P.IVA: **OMISSIS**; in riscontro alla richiesta pervenuta in data 04/11/2025, acquisita al protocollo d'Ufficio al n. 125608, dall'operatore aggiudicatario delle prestazioni di cui in precedenza, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;

Di dare atto che la somma oggetto di subappalto, riportata nel contratto del 14/10/2025 stipulata tra il Consorzio Stabile Medil S.c.p.a. e la ditta G.S.C. FINITURE EDILI S.R.L., pari a € 58.500,00, oltre IVA a norma di legge e inclusi oneri della sicurezza e costi della manodopera, trova copertura al capitolo di Bilancio di spesa della Regione Siciliana 684172 Interventi per la valorizzazione del complesso storico e monumentale del dismesso Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele di Catania di cui alla delibera del 5 marzo 2020 n. 80 – Codice finanziario U.2.02.01.10 – N.F. 4 – V;

Di precisare ai sensi del comma 8 dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, che:

- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;

Di precisare ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, che:

- l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;
- per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
- nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;

Di disporre sin da ora, ai sensi del comma 12 del più volte richiamato art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;

- Di disporre** sin da ora, ai sensi dei commi 14 e 15 del medesimo art. 105 del D.Lgs n. 50/2016:
- che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
 - sin da ora che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
- Di dare atto** che il pagamento al subappaltatore sarà eseguito direttamente dall'Appaltatore, che deve trasmettere alla Direzione Lavori, per ogni pagamento, dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate e dovrà dimostrare di avere adempiuto agli obblighi dei versamenti di quanto dovuto per retribuzioni, oneri fiscali e contributi in favore degli Enti Previdenziali, nonché di quanto previsto al Capitolato Speciale d'Appalto.
- L'eseguito pagamento al subappaltatore non costituisce accettazione della qualità dei lavori eseguiti e dei materiali, fermo restando le facoltà dell'Appaltatore e della S.A. di apportare, entro 30 giorni dal collaudo, le eventuali variazioni;
- Di dare atto** che l'Ente si riserva di revocare la presente autorizzazione, in caso in cui dalle verifiche delle certificazioni e delle verifiche negative delle dichiarazioni rese pervenute, risultino cause ostative all'autorizzazione al subappalto.
- Di dare atto** che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto;
- Di dare atto** che l'appaltatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali subcontratti;
- Di dare atto** che la ditta G.S.C. FINITURE EDILI S.R.L., con sede in **OMISSIS**, P.IVA: **OMISSIS**, dovrà in particolare richiedere un'ulteriore autorizzazione qualora l'importo dei lavori subappaltati superasse la somma dichiarata;
- Di dare atto** che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
- Ritenere** opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di garantire il corretto andamento dei lavori in relazione al rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente;
- Di trasmettere** il presente atto all'operatore affidatario, al subappaltatore e al DL per i successivi, eventuali adempimenti di competenza.
- Di pubblicare** il presente atto secondo le previsioni del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Il RUP

Il Dirigente Capo Servizio
ing. Gaetano Laudani

Firma omessa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.Lgs. 39/1993